



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.xxxxxxx, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa iscritta al n.xxx /2023 RGAL

TRA

**XXXXXX** **XXXXX** , rappresentato e difeso dagli avv.MENDICINO, GANCI, RINALDI, ZAMPIERI, MICELI

ricorrente

**E**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle dott.sse XXXX e XXXXX

Convenuta

**Oggetto:** competenze retributive

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli



a.s.2019/2020,2020/2021, 2021/2022, con incarichi fino al termine delle attività didattiche(30 giugno);che il MI agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - la c.d. Carta elettronica del docente - e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra; per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta Docente relativamente a detti anni.

Il Ministero dell'istruzione si è costituito in giudizio riconoscendo la fondatezza della domanda e rappresentando che la ricorrente ha avuto un incarico di docenza fino al 30.6.2024.

La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.

Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine



delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/12/2023

ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Alla luce di tali principi va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici richiesti in ricorso atteso che la stessa è stata destinataria in detti anni di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, e che è attualmente in servizio ; il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.

La novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione, l'adesione parziale della controparte alla domanda attorea ,giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento ( **fino ad € 5.200,00** ), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta ( processo definito in un'unica udienza). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore



**Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/12/2023**

antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto  
introduttivo.

**P.Q.M.**

Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui  
all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni  
scolastici:2019/2020,2020/2021,2021/2022, e condanna il  
Ministero dell'istruzione all'adozione d'ogni atto  
necessario per consentirne il godimento;

condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del  
Ministro pro tempore, al pagamento delle spese  
processuali in favore della ricorrente che, al netto  
della compensazione di  $\frac{1}{2}$ , liquida in € 515,00 per  
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso  
spese generali del 15% come per legge con  
distrazione.

Cosenza,6.12.2023

Il giudice

Dott.ssa XXXX D.XXXXX

